



CPIA 2 BRESCIA – Gavardo
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

PIAZZA DE' MEDICI, 26 - 25085 GAVARDO – BS

CF. 96037260179 – C.M. BSMM205007 - Tel 0365 34272

e-mail bsmm205007@istruzione.it - bsmm205007@pec.istruzione.it

Sito Web: www.cpiagavardo.edu.it



PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SECONDO L'INTESA SIGLATA IL 30 GIUGNO 2022)

1. INFORMAZIONE

La Dirigente scolastica, in accordo con il R.L.S. e le R.S.U. del CPIA 2 Brescia Gavardo, informa tutto il personale e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e delle misure precauzionali essenziali da adottare.

Si ricorda che:

- non è possibile fare ingresso o permanere in istituto qualora sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura) e vige obbligo di dichiarare tempestivamente la comparsa di sintomi anche successivamente all'ingresso;
- il personale è tenuto a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del dirigente nel fare accesso in istituto;
- è tenuto altresì a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Con l'aggiornamento del DVR a cura del R.S.P.P., saranno fornite successivamente informazioni specifiche a riguardo delle misure da adottare nel contesto scolastico, cui il personale dovrà attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

2. MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

Qualora l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, la Dirigente fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente.

3. GESTIONE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE ESTERNE

In caso in cui il personale dipendente da aziende terze che operano nel nostro Istituto risultasse positivo al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente. La Dirigente è tenuta a dare all'impresa appaltatrice completa informativa dei

contenuti del Protocollo d'Istituto e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro dell'Istituto, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN ISTITUTO, RICAMBIO DELL'ARIA

La Dirigente assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- Raccomandazioni *ad interim* sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali dell'Istituto, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi *touch* e *mouse* con adeguati detergenti negli uffici e nelle aule specialmente per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Sono messi a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

L'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, è assicurata la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.

Saranno forniti dispositivi di protezione individuali (FFP2) ai soggetti fragili, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si raccomanda l'utilizzo dei dispositivi facciali FFP2 almeno nei seguenti casi:

- Condivisione degli ambienti in modo costante da parte di più lavoratori (es. medesimo ufficio);
- Attività di front-office senza utilizzo di separatori;
- Riunioni, incontri, convegni;
- Attività svolte in ambienti chiusi a distanza inferiore ad 1-1,5 metri tra i lavoratori;
- Attività svolte in ambienti chiusi in presenza di utenti, visitatori, ecc. senza l'uso di dispositivi di protezione facciale

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L'accesso agli spazi comuni è regolato per evitare assembramenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.

Gli spazi sono organizzati in modo che siano lasciati nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito

degli oggetti personali a garanzia di idonee condizioni igieniche sanitarie.

E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle aule e degli arredi, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO

Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Si assicura una sorveglianza sanitaria volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

10. LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

11. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo potrà essere soggetto ad aggiornamento in riferimento all'evoluzione della pandemia da Covid 19.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Tecla Gaio